



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI.

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CERUTTI Daniele	Presidente	Si
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Si
MALAFRONTI Anna	Assessore	Si
MARGARIA Roberta	Assessore	Si
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Si
PAPA Tonino	Consigliere	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
CIGNETTI Marco	Consigliere	Si
BOGGIO Francesco	Consigliere	Si
DEJOMA Francesca	Consigliere	Si

Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor CERUTTI Daniele.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. CATTI Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) all'art. 1 commi da 213 a 218 prevede:

<< 213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.>>

CONSIDERATO che le disposizioni previste dai commi da 186 a 205 della richiamata L. n. 197/2022 invocano i principi e le procedure già previste dall'art. 5 della L. n. 130/2022 così come modificata ed integrata, come ribadito in particolare dal comma 204 della L. n. 197/2022;

VISTO l'art. 1 comma 205 della citata L. 197/2022 che così recita:

<< 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.>>.

VISTI i commi dal n. 186 al 205 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 197/2022 che disciplinano minuziosamente una serie di strumenti volti ad instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, applicabile anche, ai sensi del comma 205 della medesima legge, con la forma regolamentare richiamando le disposizioni

dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

CONSIDERATA la prevista alternatività per la definizione agevolata delle controversie di natura tributaria in tutti i gradi di giudizio, ritenuto applicabili anche agli Enti Locali mediante approvazione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446 del 1997;

Visto l'allegato regolamento predisposto da Ifel – fondazione ANCI e adattato da parte dell'ufficio finanziario del comune

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Claudia Merlo, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Vista la proposta n. 104/2023 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano;

Votanti 13 – favorevoli 9 – Astenuti (FALCIOLA, CIGNETTI, BOGGIO, DEJOMA)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti così come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente il presente atto;
3. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Mef, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Carignano. Responsabile Procedimento: GIUGHERA Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: CERUTTI Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: dott. CATTI Giulio
